

nente per gli ufficiali in servizio attivo permanente, potè essere ridotta a 12 mesi ed eccezionalmente a 9 mesi a seconda delle esigenze dei quadri.

« La stessa riduzione può essere applicata ai sottotenenti di qualunque categoria, richiamati in servizio per ragioni di guerra, i quali però contino almeno quattro mesi di servizio effettivo come ufficiali presso comandi, corpi e servizi dell'Esercito operante ».

« Con questa disposizione l'Amministrazione già fece molto in vantaggio della carriera dei sottotenenti in congedo, i quali non potrebbero aspirare all'avanzamento se non dopo tre anni di grado.

« La sua applicazione fu deliberatamente limitata ai soli sottotenenti che avessero prestato quattro mesi di servizio presso l'esercito operante, e non sarebbe il caso di estenderla anche agli altri, salvo esigenze di servizio dipendenti da imprevedibili circostanze, poichè soltanto alla stregua del servizio prestato in quelle condizioni è dato valutare i meriti per la promozione anticipata al grado superiore.

« Il ministro

« MORRONE ».

Indri. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda opportuno riconoscere ai sottotenenti di artiglieria e del genio che intendessero passare in servizio attivo permanente in base alla circolare n. 677 del 1915, la data di anzianità di nomina a sottotenente di complemento e ciò per coloro che avessero compiuto il biennio di scienze fisico-matematiche ed avessero conseguita la nomina a sottotenente di complemento, frequentando il corso speciale tenuto nel 1915 all'Accademia di Torino e riservato solo appunto a coloro muniti del suddetto titolo ».

RISPOSTA. — « Il reclutamento eccezionale dei subalterni effettivi dai sottotenenti di complemento consentito dal decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, prescinde da ogni considerazione riguardante il titolo di studio ed è basato unicamente sul concetto delle prove pratiche che gli ufficiali hanno dato presso i reparti operanti.

« Tale concetto è bene rimanga inalterato, nè si ravvisa l'opportunità di concedere ulteriori agevolazioni agli ufficiali di complemento provvisti di determinato titolo di studio, nel senso cioè di assegnare

loro, all'atto del passaggio ad effettivo, l'anzianità di grado corrispondente a quella della nomina ad ufficiale di complemento, poichè tale beneficio vuolsi riservato unicamente, ed anche con talune restrizioni, agli ufficiali di complemento che ottengono la nomina ad effettivo per merito di guerra.

« Il ministro

« MORRONE ».

Joele. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se ritenga opportuno che i soldati guariti, i quali riconosciuti inabili a qualsiasi lavoro sono trattenuti inoperosi nelle caserme, possano far ritorno alle loro case con grande vantaggio, in questo momento, delle piccole aziende agricole ».

RISPOSTA. — « Date le attuali eccezionali circostanze l'Amministrazione non ha modo, per ovvie ragioni di varia indole, di consentire che siano rinviati in famiglia i militari, qualunque sia la loro posizione, che in base alle disposizioni vigenti siano invece tenuti a rimanere alle armi.

« D'altra parte il Ministero, rendendosi perfettamente conto dei bisogni dell'agricoltura, ha già provveduto nei limiti consentiti dalle superiori esigenze dell'Esercito ad impartire opportune disposizioni, rese di pubblica ragione per tramite dei prefetti, per agevolare le famiglie dei militari agricoltori e per assicurare la mano d'opera in occasione del raccolto, nei luoghi ove faccia difetto.

« Tali disposizioni riguardano la conduzione di macchine agricole mediante il prelevamento di militari di milizia territoriale o non idonei alle fatiche di guerra, aventi la voluta capacità professionale, dai corpi e reparti nella giurisdizione del corpo d'armata ove le macchine si trovano; la raccolta dei cereali mediante squadre di militari lavoratori in quelle regioni ove la raccolta si effettua normalmente per mezzo di salariati; e la concessione, infine, in determinati casi, di adeguate licenze ai militari agricoltori, sempre di milizia territoriale ovvero non idonei alle fatiche di guerra, appartenenti a regioni in cui vige il sistema di coltivazione a mezzadria, nonchè ai piccoli proprietari ed anche ai conduttori e fattori di grandi aziende, rimaste eventualmente prive di personale direttivo.

« Si è in tal guisa provveduto convenientemente ai bisogni più impellenti, tanto